



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINA N° 1285 DEL 14/09/2023

AREA TECNICA SERVIZIO AMBIENTE

OGGETTO: Parte V del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni in atmosfera. AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE N. REGISTRO 1 DEL 13/09/2023.

IL DIRIGENTE

Richiamato che il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 - Norme in materia ambientale - alla parte V nel disciplinare le autorizzazioni in materia di emissioni in atmosfera prevedeva che l'autorità competente procedesse obbligatoriamente, entro due anni dall'entrata in vigore dello stesso, all'adozione di apposite autorizzazioni di carattere generale (art.272 comma 2) per gli impianti relativi alle attività individuate alla parte II allegato IV (attività già classificate a ridotto inquinamento atmosferico ai sensi del DPR 25.07.91);

Considerato che in adempimento a quanto sopra si è proceduto con:

- precedente provvedimento n.247/Aria del 29.05.07, modificato ed integrato dal provvedimento n.118 del 24.04.08, quindi sostituito dal n.14 del 16.02.2011;
- provvedimento n.342 del 18 luglio 2012 (allevamenti zootecnici);
- provvedimento n.358 del 23 luglio 2012 (impianti di trattamento acque dotati di linee di trattamento fanghi);
- provvedimento n.4 del 06 giugno 2016;
- provvedimento n.3 del 28 giugno 2018;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Ritenuto opportuno effettuare una rivisitazione delle autorizzazioni sopra rilasciate e dei relativi allegati tecnici, alla luce delle modifiche normative intervenute, procedendo quindi con una nuova autorizzazione generale in sostituzione di quella in essere;

Considerato che le condizioni tecniche, presupposto indispensabile per l'adesione da parte delle aziende, risultano allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che i gestori responsabili degli stabilimenti che presenteranno richiesta di adesione alla presente autorizzazione, nel rispetto di ogni condizione dalla stessa prevista, saranno autorizzati in via generale ai sensi della parte V del D.Lgs.152/06 e smi;

Visto il D.Lgs.152/06 "norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la LR 33/85 e smi;

Vista la L.R. n. 16 del 27.07.2023;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 42 del 31/03/2023 di conferimento dell'incarico di Direzione dell'Area Tecnica dell'Ente;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n.7 del 28/03/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025;

Richiamato il PEG - Piano esecutivo di gestione - 2023/2025 approvato con Decreto presidenziale n. 52 del 12/04/2023;

DETERMINA DI AUTORIZZARE

in via generale gli impianti e le attività individuate all'allegato A al presente provvedimento nel rispetto di ogni condizione nello stesso prevista.

I gestori che intendono installare nuovi stabilimenti, modificare stabilimenti esistenti, nonché "rinnovare" le autorizzazioni già acquisite, con attività e impianti individuati nel richiamato allegato A, possono presentare richiesta di adesione alla presente autorizzazione. Il trasferimento di uno stabilimento da un luogo a un altro equivale a installazione di stabilimento nuovo.

Gli impianti e/o le attività per i quali viene presentata richiesta devono possedere i previsti requisiti fin dalla loro presentazione della richiesta stessa.

La richiesta di adesione va presentata presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive di riferimento e in caso di mancati rilievi ostativi entro i 45 giorni successivi, si intenderà accolta. Ci si riserva la facoltà di potere comunque intervenire successivamente a tale tempistica, qualora si rilevasse una difformità della documentazione presentata rispetto alle condizioni previste dalla presente autorizzazione.

I gestori che si avvalgono della presente autorizzazione devono:

1. rispettare ogni condizione e prescrizione individuata per lo specifico impianto per cui viene presentata richiesta di adesione.

2. presentare, a pena di rigetto, la richiesta di adesione compilando lo schema allegato (allegato B) al presente provvedimento, corredato della documentazione nello stesso indicata; copia dell'istanza deve essere conservata presso l'azienda.

L'adesione alla presente autorizzazione di carattere generale è possibile unicamente nell'ipotesi che l'intera attività rispetti le condizioni di cui all'allegato A.

La presente autorizzazione:

- ha validità 15 anni;
- per chi vi aderisce, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, si applica per un periodo pari a quindici anni successivi alla data di istanza di adesione.
- è efficace a partire dal 01/10/2023 e sostituisce la precedente n. 3 del 28 giugno 2018.

Gli impianti già autorizzati con i precedenti provvedimenti dovranno adeguarsi al presente atto nel caso di rinnovo o modifica sostanziale.

AVVERTE CHE

con la presentazione della richiesta di adesione dell'autorizzazione di carattere generale risulta ottemperato quanto previsto alla parte V del D.Lgs. 152/06 in materia di autorizzazione preventiva.

Questa Amministrazione può negare l'adesione nelle ipotesi di cui al comma 3 dell'art.272 del D.Lgs. 152/06 e smi ovvero nei casi in cui non siano rispettati i requisiti previsti dal presente provvedimento o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale.

Tenendo conto dell'obbligo di comunicare con almeno 15 giorni di anticipo l'avvio, in caso di silenzio-assenso l'effettiva messa in esercizio dell'impianto potrà essere effettuata non prima del 45° giorno dalla richiesta.

La presente autorizzazione potrà essere modificata alla luce delle nuove disposizioni che potranno essere emanate, in sostituzione della vigente normativa in merito alle emissioni in atmosfera.

Nel caso in cui a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto di utilizzo della stessa, il gestore deve presentare all'Autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.

Il gestore deve assicurare alle Autorità di controllo l'accesso ai punti di prelievo e campionamento in condizioni di sicurezza.

La ditta rimane impegnata ad acquisire ogni altra autorizzazione, concessione, visti, nulla-osta di competenza di altri enti, essendo la presente riferita solo alle emissioni.

Il mancato rispetto delle prescrizioni della presente autorizzazione comporterà l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.278 e delle sanzioni di cui all'art.279 del D.Lgs.152/06 e smi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento viene trasmesso digitalmente alle Associazioni di categoria, ai SUAP dei Comuni e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza.

ATTESTA

1. che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art. 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);
2. il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Determinazione del Segretario Generale n. 256 del 26/02/2021);
3. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

**Sottoscritta dal Dirigente
Filippo Squarcina
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Dott. Edoardo Tobaldo